

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018

ANNO 2020

In data 24 dicembre 2020 alle ore 12.00, su convocazione di parte datoriale ha avuto luogo, in modalità telematica, il confronto tra:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente dott.ssa Maria Concetta Monetti.

(con deliberazione n. 38 del 23.06.2020 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica ai fini delle relazioni sindacali individuando quale Presidente il Segretario Comunale)

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- Massimo Bevilacqua (FP CISL)
- Alessandro Crizman (FP CGIL)
- Michele Lampe (FP UIL)

RSU

Falzari Mauro

PREMESSA:

RICHIAMATO il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018, ed in particolare l'art. 32 "Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa";

PRESO ATTO che l'art. 32 comma 1 del CCRL stabilisce "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'articolo 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017"

CONSIDERATO che

- nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2018, all'articolo 6 comma 3 le parti danno atto che la spesa totale per il trattamento accessorio per l'anno 2018 supera di € 3.257,60 il dato del 2016 per cui in sede di liquidazione l'ente si sarebbe attenuto alle linee guida stilate dalla Regione, fermo restando il recupero delle risorse aggiuntive una volta sbloccate;
- nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2019, all'articolo 6 comma 3, le parti danno atto che la spesa totale per il trattamento accessorio per l'anno 2019 supera di € 2.915,88 quella del 2016 e danno disposizione analoga a quella della contrattazione 2018 in merito alla liquidazione del trattamento accessorio;

RICHIAMATA la nota della Regione FVG Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione – Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica, di data 09.11.2020 Prot. N. 0032655/P, con la quale la Regione comunica di aver concluso il monitoraggio dell'attività di

Cisl Fp
Massimo Bevilacqua

FP CGIL
Alessandro Crizman

UILFPI FVG
Gianni Melli

Handwritten signature

Handwritten signature

contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del comparto unico e delle spese relative al trattamento accessorio del personale, dando atto che sia per l'anno 2018, sia per il 2019, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, è stato rispettato il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, in relazione alle contrattazioni 2018 e 2019 la liquidazione della produttività dei dipendenti avverrà nel rispetto delle norme regionali di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della Legge regionale 18/2015, non prima, comunque di aver ottenuto ulteriori chiarimenti in merito al punto in cui la Regione, richiamando le indicazioni della Corte dei Conti, ricorda la necessità che l'utilizzo da parte delle Amministrazioni del Comparto Unico delle risorse rese disponibili dalla soppressione delle province di cui all'art. 12 della L.R. 37/2017 sia strettamente correlato a "Progetti di effettiva riorganizzazione del servizio sul territorio in un'ottica di investimenti in termini di efficienza, rilevabile in termini oggettivi e controllabile sul piano degli esiti"

Le OOSS rimandano in merito alle dichiarazioni a verbale dei CCDI 2018 e 2019.

RICHIAMATO l'articolo 10 comma 17 della L.R. 23/2020 secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.

RICHIAMATA la nota della Regione di data 12.02.2020, Prot. N. 0007235/P "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili" che, in merito al trattamento accessorio del personale, richiamando le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 17 della L.R. 23/2020, precisa che rimane fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 "Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013";

VISTE le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art.54 D.Lgs. 150/2009 utilizzando gli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla Circolare n.25 del 19 luglio 2012;

PRESO ATTO

-che l'Organo di Revisione di questo ente, in data 22.12.2020, ha rilasciato la certificazione positiva, sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa prevista dalla normative suddetta;
-che con deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 23.12.2020 è stata data autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del presente contratto da parte dell'organo dell'ente.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1


Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs n. 161/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2018 e CCRL 15/10/2018.
2. Le parti convengono che la finalità del presente contratto integrativo decentrato è quella di definire un complesso di regole uniformi ed omogenee per il personale dell'ente.
3. In relazione a quanto convenuto nel comma 1, il presente contratto fissa:
 - a) il sistema per assicurare i livelli di efficienza e produttività dei servizi;
 - b) il collegamento tra il raggiungimento di tali livelli e i trattamenti economici accessori.

Art. 2

Campo di applicazione


1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale eventualmente comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non

Cisl Ep


FP CGIL


UILFPLFVG



attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 3 Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020 salvo diversa indicazione in esso contenuta, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza o entro tre mesi dalla definitiva sottoscrizione.
2. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale.
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
5. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.




COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 4 Quantificazione delle risorse decentrate

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare alle progressioni orizzontali, all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione e deve essere effettuata in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018.
2. La quantificazione del Fondo del Comune di Dolegna del Collio per l'anno 2020, costituito con determinazione n.146 del 09.07.2020 (con certificazione di data 11.07.2020 da parte del Revisore dei Conti) suddivisa tra parte stabile (€ 7.912,00) e parte variabili (€ 5.000,00) ammonta a complessivi € 12.912,00.
3. Le risorse che residuano a fine anno, confluiscono nel fondo dell'anno successivo incrementando l'ammontare delle risorse variabili.

Art. 5 Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.
2. Le risorse assegnate alle progressioni orizzontali sono definite annualmente al momento del riparto del fondo di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 15/12/2018, ed entro i limiti del medesimo.
3. Definito il monte ore di risorse assegnate per le progressioni, la distribuzione delle stesse avviene in proporzione al numero dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 42, comma 2 in servizio alla data del primo gennaio dell'anno di effettiva decorrenza delle progressioni.
4. Per l'anno 2020 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di € 7.912,00 comprensivo di € 4.537,00 per progressioni già attribuite.
5. Le rimanenti risorse che residuano, pari ad € 3.375,00 sono destinate ad incentivare la parte variabile e utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste.

CISL FP FP CGIL : UILFP/FVG
  : 

Art. 6
Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 pari ad € 5.000,00, sommate alla quota residua della parte stabile pari ad € 3.375,00 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel PRO (piano delle risorse e degli obiettivi), secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
3. Dato atto che l'articolo 10 comma 17 della L.R. 23/2020 prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non scosti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016, si conviene di destinare la quota di fondo disponibile alla remunerazione della produttività.

Art. 7
Indennità

1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% il quale trova copertura a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
2. Preso atto che nell'anno 2016 non sono stati stanziati importi per indennità accessorie.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8
Disapplicazioni


1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi precedenti ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 9
Norma finale


1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.
2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.


Dolegna del Collio, 24.12.2020

Per la parte datoriale




Per la parte sindacale



UILFPL FVG 

FP CGIL



Cisl Fp

